

ALLEGATO 2

ACCORDO PRELIMINARE

Finalizzato a realizzare una collaborazione
nel quadro del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività (PN RIC 2021-207)
Avviso a manifestazione di interesse-Decreto Direttoriale MUR n. 310 del 18 marzo 2025.

tra

IMPRESA.....

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato "ISPRA") con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Siclari, Direttore *ad interim* del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia in qualità di Soggetto proponente in compagine con i Soggetti Co-proponenti dell'Avviso indicato in epigrafe

PREMESSO CHE

1. ISPRA coordina il Progetto Geosciences IR, finanziato in base all'Avviso n. 3264 del 28.12.2021 del MUR, per il "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" nell'ambito del PNRR Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea –NextGenerationEU;
2. il progetto Geosciences IR ha come obiettivo la realizzazione di una nuova infrastruttura di ricerca fondata sulle attività della Rete Italiana dei Servizi Geologici, tra l'ISPRA e le strutture tecniche afferenti a Regioni, Province autonome e ARPA aventi competenze in materia geologica a livello regionale;
3. ISPRA, è coordinatore del Progetto Geosciences IR in partenariato con 15 enti di ricerca ed università che, in forza di specifico accordo di collaborazione stipulato in data 25.02.2022, si sono impegnati a gestire l'infrastruttura di ricerca realizzata, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al Soggetto attuatore

4. il Programma Nazionale *Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027* (nel seguito PN RIC 2021-2027), approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022, sostiene la competitività delle regioni meno sviluppate attraverso il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l'incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva con l'obiettivo finale di garantire un processo di convergenza tra aree territoriali con livelli di sviluppo diversi;
5. il PN RIC 2021-2027 per il perseguimento dei predetti obiettivi prevede, tra le altre, l'attuazione dell'Azione: *"1.1.1- Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese"*;
6. la predetta Azione 1.1.1 del PN RIC FESR 2021-2027, sostiene progetti di potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca pubbliche ricadenti nelle aree di specializzazione della SNSI, con l'intento di favorire il trasferimento tecnologico e l'avanzamento del livello di maturità tecnologica (TRL) delle imprese, supportandole attraverso percorsi di co-sviluppo di tecnologie avanzate;
7. la succitata Azione 1.1.1 intende, altresì, valorizzare e integrare le azioni avviate nel ciclo di programmazione 2014-2020, con particolare riferimento alle Infrastrutture di Ricerca potenziate nell'ambito del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2014-2020 e finanziate a valere sull'Azione II.1 "Infrastrutture di Ricerca" del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020;
8. con Decreto Direttoriale n 310 del 18.03.2025, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato un Avviso a manifestare interesse (di seguito "Avviso PN RIC") con l'obiettivo di dare attuazione alla predetta Azione 1.1.1, per il sostegno a progetti di potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca pubbliche ricadenti nelle aree di specializzazione della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) per il periodo di programmazione 2021-2027, con l'intento di rafforzarne la competitività tecnologica e scientifica;
9. le risorse del PN RIC 2021-2027 sono destinate alle Regioni meno sviluppate come definite all'articolo 108, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, ovvero le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

10. il predetto Avviso PN RIC richiede che l' intervento per l' Azione 1.1.1 si articoli sulla duplice direttrice di 1) creare sinergie con la Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 del PNRR e, in particolare, con l' Avviso n. 3264 del 28 dicembre 2021, che ha previsto la selezione e finanziamento di Infrastrutture di Ricerca strategiche, 2) e di valorizzare le azioni avviate nel ciclo di programmazione 2014-2020, con particolare riferimento alle n. 18 Infrastrutture di Ricerca potenziate nell' ambito del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2014-2020 e finanziate a valere sull' Azione II.1 "Infrastrutture di Ricerca" del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.
11. ISPRA intende presentare una proposta di progetto nel ruolo di Soggetto proponente in compagine con più Soggetti Co-proponenti che sono, sostanzialmente, i partner del Progetto Geosciences IR, finanziato nell' ambito della citata M4C2, Inv 3.1 del PNRR, in base all' Avviso n. 3264 del 28 dicembre 2021;
12. l' Infrastruttura di Ricerca di cui all' Avviso PN RIC, dovrà, pertanto, avere la capacità di attrarre e integrare il sistema industriale attraverso l' offerta di servizi, strutture e competenze, promuovendo la partecipazione attiva delle imprese alle attività di ricerca e innovazione e favorendo l' utilizzo condiviso delle facilities per lo sviluppo di progetti congiunti e il trasferimento tecnologico;
13. l' art 5, comma 8, del predetto Avviso PN RIC, dispone che le proposte progettuali debbano, obbligatoriamente, prevedere la collaborazione delle imprese nelle attività realizzate dall' Infrastrutture di Ricerca oggetto del contributo, che dovranno essere individuate nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione;
14. tale coinvolgimento dovrà, inoltre, rispettare quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 al par. 2.2.2 *"Collaborazione con le imprese"* punto 29, con riferimento alle condizioni della collaborazione che non configurano un aiuto di stato;
15. al fine, pertanto, di garantire il rispetto dei suddetti principi di trasparenza e non discriminazione, ISPRA ha pubblicato, in data XXXX, un Avviso di Manifestazione di interesse con l' obiettivo di individuare le imprese con cui collaborare nelle attività realizzate dalla Infrastruttura di Ricerca oggetto dell' Avviso PN RIC;
16. al termine di scadenza del suddetto Avviso previsto per il, risultavano pervenute ad ISPRA n..... domande di partecipazione;

17. la Commissione incaricata per la valutazione delle domande, verificata l'ammissibilità della domanda di partecipazione pervenuta da parte di XXXX, entro i termini ed alle condizioni stabilite dall'Avviso, accertata la validità della stessa con riferimento alla proposta di progetto PN RIC GEOSCIENCES IR, Linea dei intervento XX, e verificata la completezza e la correttezza della documentazione presentata relativa all'obiettivo (inserire obiettivo della linea di intervento), ne ha attestato l'idoneità, proponendo ad ISPRA di attivare con XXXXX un rapporto di collaborazione e riportandolo nel processo verbale pubblicato sul sito istituzionale di ISPRA;
18. al fine di promuovere la partecipazione attiva dell' impresa XXXX alle attività di ricerca e innovazione e favorire l'utilizzo condiviso delle *facilities* per lo sviluppo di progetti congiunti e il trasferimento tecnologico, come previsto dall'Avviso PN RIC, le Parti intendono, pertanto, stipulare il presente accordo di collaborazione;
19. l'efficacia del presente Accordo è subordinata alla formale accettazione da parte di ISPRA, del decreto di concessione del contributo, ai sensi dell'art 12 dell'Avviso PN RIC.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e l'Allegato tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra ISPRA e l' Impresa finalizzata alla realizzazione di interventi destinati al potenziamento dell'Infrastruttura di Ricerca GeoSciences IR, con particolare riguardo a:

inserire riferimento alla linea di intervento e descrizione degli obiettivi

ART. 3

(Compiti delle Parti)

Descrizione delle attività da realizzare con specificazione dei compiti di ciascuna parte e rinvio, per il dettaglio, all'Allegato tecnico.

ART. 4

(Oneri finanziari e aiuti di Stato)

Il presente Accordo non comporta oneri economici/finanziari a carico delle Parti.

Le Parti attueranno la collaborazione nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 al par. 2.2.2 "Collaborazione con le imprese" punto 29, citata in premessa, e segnatamente (*identificare quale condizione sussiste*)

- a. i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti, oppure*
- b. i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità, oppure*
- c. tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto, oppure*

ART. 5

(Durata e recesso)

Il presente Accordo entra in vigore alla data di stipula e scadrà il 30.06.2029.

L'efficacia del presente Accordo è subordinata all'assegnazione del contributo e all'adozione, da parte del MUR, del relativo decreto di concessione e decorre, pertanto, dalla formale accettazione da parte di ISPRA, del decreto di concessione del contributo, di cui all'art 12 dell'Avviso PN RIC.

Ciascuna Parte potrà recedere in qualunque momento dal presente Atto inviando una PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi

Articolo 6

(Codice Etico)

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento dell' Accordo dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del medesimo, e si impegnano, per tutta la durata dell'Accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici e a farli conoscere e a farvi attenere i propri

dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente Accordo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti in violazione dei Codici suindicati, l'altra Parte ha facoltà di recedere.

ART. 7

(Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Impresa, né di ISPRA per fini commerciali e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi approvati dagli organi competenti al fine di tutelare l'immagine di entrambe le Parti

ART. 8

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. ('Codice in materia di protezione dei dati personali') e nelle Regole deontologiche emanate dall' Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

ART. 9

(Proprietà dei risultati)

Fermo restando quanto previsto nella Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 al par. 2.2.2 "Collaborazione con le imprese" punto 29 e quanto indicato al precedente art 3 sulla proprietà intellettuale, le Parti stabiliscono quale principio generale che, nel caso in cui le stesse

conseguano in comune diritti di proprietà intellettuale o industriale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Con accordi successivi verrà regolata tale comproprietà e la gestione in comune dei medesimi.

Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare, ai fini scientifici e previa opportuna intesa, i risultati delle ricerche svolte in collaborazione, a condizione che non vengano compromessi l'interesse dell'altra parte alla riservatezza o la possibilità di protezione della proprietà intellettuale, conformemente alla normativa vigente.

In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra le Parti.

ART. 10

(Comunicazioni e Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Atto, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 e l'Impresa, in, Via.....

Qualsiasi comunicazione ufficiale o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con PEC ai seguenti indirizzi:

- a. PEC
- b. ISPRA: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ART. 11

(Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Atto.

Art 12

(Firma digitale, registrazione)

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ed è soggetto a registrazione in caso d' uso ai

sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sarà assolta dall'Impresasenza alcun riaddebito ad ISPRA

IMPRESA

ISPRA

Direttore ad interim del Dipartimento
per il Servizio Geologico d'Italia